AMBITO TERRITORIALE TA/2

Massafra Mottola Palagiano Statte ASL/TA

DELIBERAZIONE

COORDINAMENTO ISTITUZIONALE TA2

N. 8 del 26/11/2025

OGGETTO: Costituzione nel giudizio promosso dalla Cooperativa Nuova Luce

---

L'anno duemilaventicinque, addì ventisei, del mese di Novembre alle ore 09:30, presso la sede di via Rosario Livatino n.18, si è riunito il Coordinamanto Istituzionale con i presenti e gli assenti all'interno dell'Atto indicati, sotto la presidenza del Il Sindaco DOTT. SSA ZACCARO GIANCARLA.

Partecipa Il Responsabile U.D.P. UNIVERSITA' EMANUELE.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, DOTT. SSA ZACCARO GIANCARLA, nella sua qualità di Il Sindaco dichiara aperta la seduta per trattazione dell'oggetto sopra riportato.

In data 26/11/2025, presso il Comune di Massafra, sono presenti:

Per il Comune di MASSAFRA	Sindaco o suo delegato	dott.ssa Zaccaro Giancarla
Per il Comune di MOTTOLA	Sindaco o suo delegato	Assente
Per il Comune di PALAGIANO	Sindaco o suo delegato	dott. Palumbo Giampaolo
Per il Comune di STATTE	Sindaco o suo delegato	dott. Assi Anrea
Per la ASL TA	Direttore generale o suo delegato	Assente

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Richiamate:

- Con deliberazione del COMMISSARIO STRAORDINARIO con i poteri del Consiglio Comunale n. 29 del 16/12/2024, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2025/2027;
- Con deliberazione del COMMISSARIO STRAORDINARIO con i poteri del Consiglio Comunale n.35 del 19.12.2024, immediatamente esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025/2027;
- Con deliberazione del COMMISSARIO STRAORDINARIO con i poteri della Giunta Comunale n.12 del 16/01/2025 , immediatamente esecutiva, è stato approvato il PEG per il triennio 2025/2027;

Premesso che:

- il Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4 “Regolamento Regionale attuativo della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19” disciplinava all’ Articolo 60 il Centro diurno socio-educativo e riabilitativo, quale centro destinato a soggetti diversamente abili con notevole compromissione delle autonomie funzionali, che necessitano di prestazioni riabilitative di carattere sociosanitario, finalizzato al mantenimento e al recupero dei livelli di autonomia della persona e al sostegno della famiglia.
- la tipologia di Centro Diurno si configurava come struttura comunitaria a ciclo diurno che, come previsto dalla L.r. n. 23/2008 e in coerenza con l’Allegato 1C del DM 29.11.2001, costituisce LEA le cui quote erano poste per il 50% a carico del Servizio Sanitario Regionale e per il 50% a carico dell’utente, ovvero dell’Ente locale in relazione alle condizioni economiche dell’assistito
- sulla base di tale Regolamento Regionale l’Ambito procedeva a indire gara ad evidenza pubblica per la concessione dei quattro Centri diurni, per la durata di tre anni per l’importo di **€** 3.254.529,60;
- con Determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 230 del 09.02.2018 si procedeva ad

aggiudicare la Concessione dei quattro Centri diurni ex art. 60 Reg. Reg. n. 4/2007 in favore della Coop.va Nuova Luce;

- l'autorizzazione al funzionamento dei Centri Diurni dei Comuni di Massafra, Palagiano, Statte e Mottola veniva aggiornata in favore del nuovo Concessionario, Soc. Coop.va Nuova Luce, rispettivamente con Determinazione dei dirigenti comunali n. 497 del 21/03/2018, n. 80 del 21/03/2018, n. 34 del 21/03/2018 e n. 328 del 22/03/2018;
- in data 20/06/2018 veniva sottoscritto il Contratto di Concessione Servizio Centri Diurni Riabilitativi, ex Art. 60 del Reg. Reg. N. 4/2007 - CIG 72254684 -Rep N.1154/18;

Visto che:

- Con atto di citazione notificato al Comune di Massafra in data 11/07/2022, Prot. n. 33547, la Cooperativa "Nuova Luce" conveniva in giudizio contestualmente **l'Ambito Territoriale TA/2, in persona dell'ente capofila Comune di Massafra, nonché il comune di Massafra in proprio, l'Azienda Sanitaria Locale Taranto, il Comune di Palagiano, Mottola e Statte** dinanzi al Tribunale Civile di Taranto, nel procedimento R.G. n. 4151/2022, formulando le seguenti conclusioni:

"a) Di dichiarare l'inadempimento contrattuale dello Ambito TA 2 e per esso dei Comuni e della Asl Ta ed ove occorra del proprio rappresentante legale , laddove ha rigettato la richiesta di rinnovo contrattuale del contratto di concessione rep n 1154 del 2018 ;

b) Accertare e dichiarare che le motivazioni poste a base del rigetto del richiesto rinnovo contrattuale esplicitate nella nota dello Ambito Ta 2 , con nota prot 12884 del 10 03 2022 ,come errate e non corrispondenti alla documentazione relativa e presupposta;

c) Accertare e dichiarare , nei limiti dello interesse della deducente, che il comportamento e le comunicazioni della ASL Taranto e per essa del Direttore Generale e del Direttore Area Socio Sanitaria sono illegittime e violative del principio di libera scelta;

d) Per l'effetto condannare l'Ambito TA 2 e ASL Ta ,in persona dei rispettivi Legali rappresentante ed ove occorra i legali rappresentanti dei Comuni appartenenti allo ambito e la Azienda Sanitaria di Taranto al risarcimento dei danni subiti e subendi nella misura pari a quanto in premessa indicato e/o nella minore o maggiore somma che in corso di causa si andrà ad accertare ;

e) Con vittoria di spese ed onorari. "

- con Deliberazione n. 325 del 14/11/2022, la Giunta Comunale deliberava la costituzione nel giudizio di cui sopra, conferendo incarico al Responsabile dell'Avvocatura Comunale, Avv. Giuseppe Dimito;
- il Tribunale Civile di Taranto definiva la controversia con sentenza n. 2745/2024, depositata il 12/11/2024 e mai notificata, con cui così provvedeva:

"*- rigetta la domanda risarcitoria proposta dalla Cooperativa Nuova Luce;*

*- condanna la Cooperativa attrice a rifondere 1) all'Ambito Territoriale TA/2, come rappresentato, i due terzi (2/3) dei compensi di lite, che liquida in tal misura in euro 10.083,30 oltre accessori come per legge, compensando tra le parti il residuo terzo; 2) alla ASL Taranto, come rappresentata, le competenze di lite, che liquida in euro 13.145,00 oltre accessori di legg*e "

- con atto notificato in data 12/05/2025, la Cooperativa Nuova Luce proponeva appello avverso la predetta sentenza dinanzi alla Corte di Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto formulando le seguenti conclusioni:

"Accogliere il presente appello e per l'effetto procedere all'annullamento e/o riforma della sentenza impugnata e per l'effetto dichiarare il diritto dell'appellante, a vole riconoscere le seguenti conclusioni:

in via principale e nel merito, accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2745/2024 emessa dal Tribunale di Taranto, Sezione Civile, Giudice Dott.

Attanasio, nell'ambito del giudizio N.R.G 4151/2022, depositata in cancelleria in data 12.11.2024, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:

- *di dichiarare l'inadempimento contrattuale dello Ambito TA 2 e per esso dei Comuni e della Asl Ta ed ove occorra del proprio rappresentante legale, laddove ha rigettato la richiesta di rinnovo contrattuale delc ontratto di concessione rep. n. 1154 del 2018;*
- *accertare e dichiarare che le motivazioni poste a base del rigetto del richiesto rinnovo contrattuale esplicitate nella nota dello Ambito TA 2 , con nota prot 12884 del 10.03.2022, come errate e non corrispondenti alla documentazione relativa e presupposta;*
- *accertare e dichiarare, nei limiti dello interesse della deducente, che il comportamento e le comunicazioni della ASL Taranto e per essa del Direttore Generale e del Direttore Area Socio Sanitaria sono illegittime e violative del principio di libera scelta;*
- *per l'effetto condannare l'Ambito TA 2 e ASL Ta, in persona del rispettivi Legali rappresentante ed ove occorra i legali rappresentanti dei Comuni appartenenti allo Ambito e ka Azienda Sanitaria di Taranto al risarcimento dei danni subiti e subendi nella misura pari a quanto in premessa indicato e/o nella minore o maggiore somma che in corso di causa si andrà ad accertare….";*

2 – condannare il Comune di Massafra al pagamento delle spese e compensi del primo e del secondo grado di giudizio, riformando sul punto il dispositivo della sentenza impugnata, il tutto oltre Iva e Cap e spese forfettarie come per legge;"

Ritenuto opportuno costituirsi nel giudizio di cui trattasi, al fine di tutelare le ragioni dell'Ente conferendo incarico all'Avv. Giuseppe Dimito Responsabile dell'Avvocatura Comunale

Tanto esposto, si demanda all'organo politico, competente ai sensi dell'art. 22, comma 4, del vigente Statuto Comunale, di deliberare l'atto di costituzione in giudizio dell'Ente, con affidamento del mandato difensivo all'Avv. Giuseppe Dimito.

IL DIRIGENTE DELLA 3^ RIPARTIZIONE
Dott. Emanuele Università

IL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Letta e fatta propria la relazione sopra esposta che qui viene integralmente richiamata

Vista e **fatta** propria la relazione che precede;

Vista la Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali per l'attuazione del Piano Sociale di zona 2022-2024 dell'Ambito Territoriale di Massafra, approvata dai CC dei comuni dell'Ambito, ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L.L**.**

Preso atto che il comune di Massafra (capofila) dell'ATS procede con propria delibera di giunta a costituirsi in giudizio promosso dalla Cooperativa Nuova Luce con atto di appello dinanzi la Corte di Appello di Lecce – Sez. Dist. Taranto, con atto notificato in data 12.05.2025, mediante conferimento di incarico legale per la difesa e il patrocinio dell'Ente, all'Avv. Giuseppe Dimito, Avvocato dell'Avvocatura Comunale;

Acquisito il parere di regolarità tecnico amministrativa espresso ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000 così come novellato dal D.L. 174/2012;

Con il voto favorevole di tutti i presenti espresso nelle forme di legge.

DELIBERA

per tutte le motivazioni espresse in premessa che qui devono intendersi integralmente riportate e trascritte:

1**) di dare atto che** il comune di Massafra, in qualità di capofila dell'ATS, procede a costituirsi nel giudizio promosso dalla Cooperativa Nuova Luce con atto di appello dinanzi la Corte di Appello di Lecce – Sez. Dist. Taranto, con atto notificato in data 12.05.2025

2) **di conferire** all'uopo mandato difensivo all'Avv. Giuseppe Dimito , Avvocato dell'Avvocatura Comunale, dando atto che si procederà a sottoscrivere la *procura ad litem* in favore dello stesso con ampio mandato di difendere, rappresentare, eccepire, dedurre, proporre appello incidentale ed ogni altra prerogativa difensiva utile per conto dell'Ente nel procedimento giurisdizionale in oggetto, ratificando sin da ora il suo operato;

3) **di dare atto** che solo in caso di esito favorevole del giudizio per il Comune di Massafra, spettano all'avvocato interno i compensi disciplinati nell'apposito regolamento approvato con delibera di G.C. n. 90 del 08/06/2015;

4) di dare mandato al Dirigente/Responsabile dell'ufficio di piano all'adozione di ogni consequenziale provvedimento di competenza

5) **di trasmettere** il presente provvedimento ai Responsabili del Settore Servizi Sociali dei Comuni dell'Ambito

6) **di dichiarare** il presente provvedimento, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4^ del D. Lgs. 267/2000**.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL, in ordine alla proposta n.ro 3868 del 21/11/2025, esprime parere **POSITIVO**.
Parere firmato digitalmente da Il Dirigente UNIVERSITA' EMANUELE in data 26/11/2025.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco	Il Responsabile U.D.P.
DOTT. SSA ZACCARO GIANCARLA	UNIVERSITA' EMANUELE